



COMUNE DI SAN CATALDO
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)
Settore 6°- Lavori Pubblici

**LAVORI INERENTI IL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO
DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" IN SAN CATALDO**

RDO: 2231186

Codice CUP: H37E14000170003 – CIG: Z5E281D0D6

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO ED IN SITU
SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
NELL'AMBITO DEI LAVORI AFFERENTI IL
<<CONTRATTO DI QUARTIERE II, IN SAN CATALDO>>**

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ' DI ESECUZIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto le prestazioni di servizi tecnici per l'esecuzione di prove, indagini, prelievi, saggi ed analisi, oltre al rilascio di rapporti di prova e certificati e relazioni aventi valore ufficiale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di rilascio delle autorizzazioni ai laboratori per l'esecuzione e certificazione delle stesse.

Il servizio prevede inoltre l'utilizzo, su richiesta della Direzione Lavori o della Stazione Appaltante, di laboratori mobili attrezzati e di personale tecnico per l'esecuzione in sito di prove e saggi relativi ai materiali, manufatti e strutture in genere.

Il Servizio verrà prestato nell'ambito dei lavori inerenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II, in San Cataldo".

Le prove, indagini, saggi e prelievi riguarderanno tutte le tipologie maggiormente diffuse di materiali

adoperati per le opere edili e stradali quali, in modo non esaustivo, possono essere indicati: gli inerti naturali ed artificiali, bitumi, cementi e leganti idraulici, acciai e metalli da costruzione, terre, ghiaie, aggregati rocciosi, terre stabilizzate, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, ecc.

L'operatore economico, con la partecipazione alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza delle prestazioni da eseguire e dell'ubicazione delle opere sulle quali condurre le prove come indicate nella planimetria allegata al presente capitolato.

Le prestazioni richieste, oltre a quelle di laboratorio, riguardano indagini e prove in situ che dovranno essere svolte presso i cantieri di costruzione dell'appalto sopra citato, anche in presenza di mezzi operativi e/o manovalanza dell'impresa esecutrice. A tal riguardo l'operatore economico dovrà attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n° 81/2008 di attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rimane l'obbligo che le prove di laboratorio di cui sopra dovranno essere effettuate esclusivamente nella sede del laboratorio autorizzato dal ministero competente.

Art. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo del servizio, da appaltarsi a misura, ammonta presuntivamente ad € 33.073,13

I.V.A. esclusa, di cui € 32.239,69 posto a base di gara ed € 833,44 per Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso, come risulta dall'Allegato - *Computo Metrico Estimativo*.

Il computo metrico estimativo è stato redatto sulla base del "Prezzario della Regione Sicilia 2019".

Art. 3 – PREZZI UNITARI

I prezzi oggetto di offerta si intendono comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione, ad esclusione degli oneri della sicurezza, per ogni adempimento contrattuale inerente e conseguente al servizio di cui trattasi, in conformità alle norme ed alle prescrizioni del presente Capitolato d'oneri. I prezzi unitari saranno invariabili per tutta la durata del servizio fino al collaudo definitivo delle opere in oggetto e non potranno subire variazioni in aumento nemmeno per effetto dell'eventuale protrarsi dei lavori nel tempo.

Il prezzo unitario pattuito dovrà comprendere qualsiasi onere per dare il servizio svolto a perfetta regola d'arte.

Ulteriori prove/analisi/verifiche potranno essere richieste dal D.L. al fine di una migliore e più completa analisi e verifica dei materiali/prodotti da utilizzare o già posti in opera quantificati economicamente sulla base del "Prezzario della Regione Sicilia 2019" e ribassati secondo quanto offerto in sede di gara.

Art. 4 – TIPOLOGIA DELLE PROVE DA ESEGUIRE

Di seguito si elencano le prove in situ ed in laboratorio che l'operatore economico sarà chiamato a svolgere presso il cantiere e/o presso il proprio laboratorio.

Ulteriori prove/analisi/verifiche potranno essere richieste dal D.L. al fine di una migliore e più completa analisi e verifica dei materiali/prodotti da utilizzare o già posti in opera.

PROVE SUI MATERIALI GRANULARI (RILEVATI E FONDAZIONI)

- DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN SABBIA
- DENSITA' E CONTENUTO D'ACQUA
- DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI POLVERI
- RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE "LOS ANGELES"
- ANALISI GRANULOMETRICA PROVA DI COSTIPAMENTO AASHTO
- PROVA DI CARICO SU PIASTRA

PROVE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI

- ANALISI GRANULOMETRICA
- PROVA MARSHALL COMPLETA
- QUANTITA' DI LEGANTI IN MISCELA DI AGGREGATI LAPIDEI E BITUME
- CALCOLO DELLA POROSITA' DELLA MISCELA DI AGGREGATI LAPIDEI CON BITUME
- PRELIEVO CAMPIONE RAPPRESENTATIVO IN SOFFICE

- ESTRAZIONE DI CAROTE
- DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEI VUOTI RESIDUI DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO

PROVE SUL C.L.S. E SULL'ACCIAIO DI ARMATURA

- PROVA DI ROTTURA A COMPRESSIONE
- PROVA DI TRAZIONE ESEGUITA SU SPEZZONI DI ACCIAIO DA C.A.
- PROVA DI PIEGAMENTO a 180°,
- PROVE DI TRAZIONE SU RETI
- PROVE DI DISTACCO SU RETI
- PROVE DI RAPPORTO DIAMETRI SU RETI
- PROVE DI CARICO SU SOLAI O TRAVI

Art. 5 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA

Il servizio prevede: l'esecuzione di prove in laboratorio, certificazione, inoltre all'Ente committente, esecuzione di prove in sito, certificazione ufficiale.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Il servizio deve essere integralmente eseguito da laboratorio dichiarato "ufficiale" cioè in possesso di Autorizzazione Ministeriale, ai sensi dell'art. 6.2.2. del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14.01.2008, rilasciata secondo le prescrizioni dell'art. 59 D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il servizio deve fornire l'esecuzione delle prove richieste, la certificazione delle caratteristiche tecniche riscontrate nel materiale in conformità alle prove eseguite ed alle norme relative, l'esecuzione di prove in sito con personale e strumentazione di controllo a carico del laboratorio.

CARATTERISTICHE QUANTITATIVE

Le quantità di prove da eseguire risultano indicate nell'Allegato Computo metrico estimativo e sono da intendersi non vincolanti, ma suscettibili di variazioni nell'ambito del quinto d'obbligo. Il quantitativo delle prove da eseguire potrà subire variazioni in più o in meno rispetto a quello preventivato; l'Impresa aggiudicataria non potrà vantare alcun risarcimento nel caso in cui venga ordinato dalla Direzione Lavori un numero di prove inferiore.

La frequenza dei controlli e la quantità di prove previste saranno dettate dalla Direzione Lavori.

Le prove e le analisi di laboratorio dovranno essere concordate con la Direzione Lavori sulla base di uno specifico programma legato allo svolgimento dei lavori ed in conformità al presente Capitolato.

ONERI COMPRESI NEI PREZZI

Nei prezzi indicati nell'Elenco prezzi e nel Computo metrico estimativo devono intendersi compresi gli oneri per:

- i costi aziendali (personale, attrezzature, mezzi, spese generali) necessari per l'adempimento di quanto specificato nelle descrizioni delle specifiche prove e nelle normative tecniche di riferimento;
- il rilascio di un certificato originale e di un certificato duplicato sottoscritto dal responsabile di laboratorio e/o dal titolare del laboratorio stesso
- eventuali spese postali e/o amministrative;
- oneri per lo smaltimento del materiale analizzato;
 - eventuali assistenze e consulenze tecniche relative alle prove eseguite qualora si verificassero contestazioni, riserve o contenziosi con la Ditta appaltatrice;
- quanto altro necessario per dare la prestazione completa a regola d'arte.

Nel caso di prove da svolgere totalmente o parzialmente in "situ", il prezzo esposto comprende anche tutti gli oneri per l'accesso al cantiere, per la predisposizione delle prove, per l'utilizzo delle attrezzature di prova, nonché ogni altro onere necessario per dare le prove complete a regola d'arte.

Nel caso venisse richiesta dall'Ente Appaltante una prova non compresa nell'Elenco prezzi il Laboratorio si impegna ad eseguirla, concordando un nuovo prezzo dedotto dal Prezzario Ufficiale Regione Sicilia 2019 e/o da specifica analisi di mercato, agli stessi patti e condizioni sopra riportati,

applicando il ribasso previsto in offerta.

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PROVE

L'esecuzione dei controlli e delle prove dovranno essere concordate con la Direzione Lavori in tempi congrui allo svolgimento delle attività da parte dell'impresa esecutrice dei lavori.

L'esecuzione di ogni campagna di indagini in situ dovrà avvenire entro 3 giorni dalla richiesta da parte della Direzione Lavori. La penalità per ogni giorno di ritardo ingiustificato è quella prevista dal successivo art. 14.

Il tempo massimo per il rilascio del certificato inerente le prove da eseguirsi in laboratorio, a partire dalla data di presa in consegna dei campioni, è di 7 giorni naturali e consecutivi, oltre ai tempi minimi necessari, previsti specificatamente dalle norme di riferimento, per l'esecuzione delle prove.

In casi eccezionali di estrema urgenza, il fornitore dovrà garantire un tempo di pronta reperibilità non superiore a 24 ore.

Al fine di garantire i predetti tempi minimi di esecuzione l'appaltatore del presente servizio dovrà individuare un Capo commessa unico a cui fare riferimento, indicando i relativi canali di comunicazione con la D.L. (cellulare e indirizzo e-mail) che devono essere attivati nel più breve tempo possibile.

Il Capo Commessa, una volta ricevuto l'ordine di esecuzione, dovrà essere in grado di comunicare, il personale che eseguirà le prove richieste e i relativi canali di comunicazione, a tutti i componenti della direzione lavori e a tutti i responsabili dell'Impresa appaltatrice per l'appalto in oggetto.

GESTIONE PRELIEVI E MATERIALI

I campionamenti dei materiali dovranno avvenire sulla base e con le modalità previste dalle Norme Tecniche di riferimento, dalla normativa vigente e secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

Il fornitore del servizio dovrà acquisire l'elenco delle prove nell'Allegato Computo metrico estimativo e dovrà curare la relativa precisa identificazione dei manufatti (o parti di essi) in cui vengono effettuate.

CONTROLLO DEI RISULTATI DELLE PROVE

La Direzione dei Lavori acquisisce dal Laboratorio incaricato delle esecuzioni delle prove i Certificati con i risultati delle prove effettuate, quindi verifica che i risultati trasmessi dal laboratorio siano registrati in una tabella comparativa dei risultati nella quale sono riportati:

- materiali;
- parte di opera oggetto della prova;
- tipologia della prova;
- limiti di accettabilità rilevati dal CSA/Norme tecniche applicabili;
- valori certificati.

Le certificazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Lavori a mezzo PEC in formato pdf, entro 2 giorni dalla data della loro emissione, al fine di consentire agli stessi di poter procedere al riscontro dei risultati.

In seguito saranno trasmessi i certificati in originale e in copia conforme.

Il laboratorio presso cui verranno eseguite le prove, dovrà accettare e precisare nel certificato le condizioni di integrità e idoneità alla prova del campione acquisito.

Il laboratorio dovrà impegnarsi al rispetto dei tempi delle prove concordate con la D.L.; le risultanze di tali prove potranno essere anticipate rispetto all'emissione dei certificati via Fax, E-mail o con la consegna di rapporti di prova, comunque firmati dal Responsabile dell'esecuzione, al fine di poter dare alla D.L. in tempi rapidi, indicazioni su eventuali problematiche riscontrate.

PERSONALE TECNICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il personale tecnico coinvolto direttamente nell'espletamento delle attività dell'appalto dovrà essere in possesso di tutti gli specifici titoli di studio e/o professionali richiesti dalle norme di

settore.

Art. 6 – GARANZIE

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata del servizio e fino al collaudo tecnico - amministrativo finale, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per infortuni o morte di persone e qualsiasi tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento delle proprie attività, con massimale non inferiore a Euro 2.000.000 per sinistro. I dipendenti della Stazione Appaltante sono da considerarsi terzi.

La mancata costituzione della garanzia determina la facoltà di non sottoscrivere il contratto o procedere con la risoluzione dello stesso qualora il servizio venisse affidato in via d'urgenza.

- La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione dell'ultimo certificato riguardante il servizio appaltato.
- La garanzia assicurativa dovrà essere efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute.
- Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste non sono opponibili all'amministrazione committente.
- La garanzia di cui al presente paragrafo, prestata dall'appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici.
- A prescindere dal massimale assicurato, l'aggiudicatario è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tale massimale.
- Nel caso in cui l'appaltatore sia in possesso di una polizza di responsabilità civile già attivata, di durata annuale o comunque di durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l'appaltatore dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell'affidamento. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto.

Art. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione della L. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, Codice CUP: H37E14000170003 e codice CIG: Z5E281D0D6 .

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell'affidamento.

A tal fine l'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Questa Stazione Appaltante verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Al fine di mettere la Stazione Appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, l'aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti devono comunicare tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n° 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

Art. 8 – PAGAMENTI

Alla conclusione del servizio sarà redatta e trasmessa alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori, anche tramite fax o e-mail, una nota pro-forma riportante la distinta analitica delle prove effettuate relativamente alle quali sia già stata emessa certificazione, con riportate:

- le date e la localizzazione del prelievo o della presa in consegna o dell'esecuzione della prova in situ;
- il tipo di prova;
- il numero del relativo certificato;
- il prezzo indicato nel computo metrico estimativo o nell'eventuale preventivo integrativo per eventuali ulteriori prove impreviste;
- il prodotto e la somma delle risultanze;
- il ribasso offerto in sede di gara con determinazione della somma ribassata da fatturare.

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta nota la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, trasmetterà l'approvazione della nota e l'autorizzazione ad emettere la relativa fattura, fatta salva la necessità di eseguire eventuali correzioni o integrazioni.

La ditta ha l'obbligo di emettere "fattura elettronica" secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Il CODICE UNIVOCO dell'ufficio a cui verrà destinata la fattura elettronica, che obbligatoriamente dovrà essere riportato nella stessa, è il seguente: BJKPMZ .

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che identifica in modo univoco ciascuna P.A. e consente al sistema di interscambio (SDI) di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario (P.A.).

Inoltre nei campi descrittivi la fattura dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la registrazione secondo le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72 e dall'art. 191 del TUEL. Prima dell'emissione della fattura la ditta aggiudicataria comunicherà alla Stazione Appaltante l'IBAN del Conto Dedicato.

Per effetto di quanto disposto dall'art.1, c. 629, lett. b), della L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ha introdotto l'art.17-ter al DPR 633/1972, (c.d. split payment), l'I.V.A. relativa alle fatture emesse verrà versata direttamente dal Comune di San Cataldo destinatario delle fatture stesse. Di conseguenza, le fatture dovranno riportare la seguente dicitura "IVA da versare a cura del Comune di San Cataldo, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

Dal momento della comunicazione dell'emissione della fattura, la Stazione Appaltante darà corso alle procedure inerenti le verifiche di legge necessarie per il pagamento.

Il pagamento sarà effettuato da parte dell'Ente Appaltante entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'emissione della fattura.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al laboratorio cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione delle procedure o nella prestazione di servizi, fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 9 – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. Non è ammesso il ricorso al subappalto data la natura e tipologia del servizio.

SUBAPPALTO.

Non è ammesso il ricorso al subappalto data la natura e tipologia di servizi da prestare.

Art. 10 – ONERI ED OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Il laboratorio, presenterà l'offerta avendo preso atto di quanto rappresentato nella planimetria dei lavori allegata al presente atto assumendo tutti quei dati e quegli elementi che dovranno concorrere alla compilazione dell'offerta ed alla valutazione di tutte le spese ed oneri inerenti.

Il laboratorio, nel presentare l'offerta dovrà accertarsi circa la possibilità di fornire il servizio nei termini contrattuali richiesti; non sarà al riguardo ammessa alcuna giustificazione, né ritardi in tutto o parte di quanto previsto nel Capitolato per sopravvenuta difficoltà di disporre delle attrezzature necessarie.

L'operatore, nel presentare l'offerta dovrà impegnarsi ad adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei tecnici, degli altri addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché ogni altra cautela per evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo le disposizioni vigenti; ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'affidatario, restando sollevata l'Amministrazione Comunale ed il personale da essa dipendente.

La Stazione Appaltante potrà svolgere direttamente e indirettamente ogni azione di controllo che riterrà opportuna, per garantire il corretto rispetto dei programmi e dei lavori.

L'affidatario si impegna, inoltre, a consegnare la documentazione di avvenuta effettuazione, agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/90 e successive modificazioni.

L'affidatario, prima di entrare per la prima volta in cantiere, deve prendere visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché del Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa principale, sottoscrivendo tali piani per presa visione ed accettazione; l'Affidatario deve inoltre redigere un proprio piano Operativo di Sicurezza/DUVRI per le specifiche lavorazioni che andrà ad effettuare sul cantiere, piano che verrà consegnato al Direttore di cantiere dell'impresa principale ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, al fine del suo inserimento nei piani di competenza.

Art. 11 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolto dalla data di formalizzazione dell'affidamento medesimo per tutta la durata di tempo necessario all'effettuazione delle prove previste nel computo metrico estimativo nonché di quelle prove eventualmente rese necessarie, nell'ambito del quinto d'obbligo, previa sottoscrizione di adeguato atto di sottomissione.

L'attività del Laboratorio incaricato si dovrà espletare fino alla emanazione dell'ultimo certificato di verifica relativo alle prove previste nel Computo metrico estimativo.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni dedotte nel presente Capitolato Prestazionale e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato e nei documenti di gara sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza. L'osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell'aggiudicatario e dei professionisti che eseguono il servizio. In particolare l'aggiudicatario è responsabile di eventuali difformità rispetto alle prescrizioni vigenti, anche se non esplicitamente richiamate nel presente Capitolato e nei documenti di gara e contrattuali, nonché di ogni inesattezza, omissione od errore riscontrati nell'esecuzione del servizio o nella

documentazione che l'aggiudicatario dovrà produrre in riferimento all'attività svolta.

L'aggiudicatario si impegna a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione di terzi riguardo alla proprietà intellettuale di quanto elaborato, ai programmi utilizzati ed a quanto connesso all'attuazione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la massima riservatezza nello svolgimento del servizio, sulle indicazioni di volta in volta ricevute dal Committente, sui tempi di esecuzione dei lavori, ecc.. L'eventuale diffusione di informazioni non autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante potrà essere causa di richiesta di allontanamento e sostituzione del personale e/o consulenti responsabili.

Art. 13 – MANCATA RISPONDEZZA ALLE CARATTERISTICHE

Qualora il servizio non risultasse rispondente in tutto o in parte alle caratteristiche tecniche richieste e riportate nel presente Capitolato o difformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, sarà facoltà della Stazione Appaltante chiedere i danni relativi e procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante e/o dal Direttore dei Lavori in fase di esecuzione del servizio, rendono passibile l'operatore economico aggiudicatario dell'applicazione di penali sino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento.

In particolare saranno applicate le seguenti penali, da trattarsi sui previsti pagamenti:

- a) con riferimento alla mancata elaborazione e consegna dei certificati di prova richiesti per il corretto svolgimento del servizio oltre i termini stabiliti e concordati con la Committenza, saranno applicati € 300,00 (*euro trecento/00*) per ogni giorno di ritardo;
- b) con riferimento ai tempi delle campagne di indagini in situ prescritti dalla D.L. in giorni 3 saranno applicati € 500,00 (*euro cinquecento/00*) per ogni giorno di ritardo.

Eventuali deroghe ai tempi e alle modalità contrattualmente fissate per l'esecuzione del servizio nonché eventuali proroghe richieste dall'aggiudicatario in merito ai termini di presentazione di documentazione ed elaborati potranno essere concesse dalla Committenza solamente per giustificati motivi o causa di forza maggiore.

Ai sensi dell'art.108, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto ai tempi previsti/concordati, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Fatta salva l'ipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente, il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presenza sul cantiere da parte dell'appaltatore del Servizio conformemente a quanto indicato nel presente Capitolato, così come qualsiasi violazione degli obblighi assunti contrattualmente dall'aggiudicatario, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 30 gg (anche non consecutivi).

Ai sensi dell'art.108, comma 3, del D. Lgs.n° 50/2016 e s.m.i., nelle ipotesi di grave inadempimento, da parte dell'appaltatore, delle obbligazioni contrattuali previste dal presente appalto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il responsabile del procedimento redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la parte dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia

risposto, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Resta ferma la facoltà del Committente di procedere, nei confronti della parte incaricata, per il risarcimento del danno provocato comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

Art. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- a) sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- b) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato;
- c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- d) ripetute e gravi manchevolezze rispetto agli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- e) subappalto totale o parziale non autorizzato;
- f) inosservanza del Patto di Integrità;
- g) inosservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nelle ipotesi sopraindicate la Stazione Appaltante formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisiti e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante dichiara risolto il contratto.

Sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune di San Cataldo in forma di lettera raccomandata o Pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tal caso il contratto verrà risolto di pieno diritto e il servizio potrà essere affidato ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 16 – RECESSO

Il Comune di San Cataldo può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per cause dipendenti dall'esecuzione dei lavori o comunque per comprovati motivi di interesse pubblico; in tal caso l'aggiudicatario avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte.

Art. 17 – RISERVATEZZA

I dati personali dell'operatore economico aggiudicatario nonché i dati personali dei singoli tecnici che faranno parte del gruppo di lavoro saranno trattati dal Committente ai sensi del D. Lgs. n° 196/03

Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. è ammessa la cessione dei crediti di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n° 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato al Comune di San Cataldo prima dell'effettuazione dei pagamenti.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. Il Comune di San Cataldo potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

Saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti, conseguenti e

comunque connesse con la stipulazione del contratto, comprese le spese di trascrizione e i diritti di segreteria, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune di San Cataldo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Caltanissetta ed **è escluso il ricorso all'arbitrato.**

Art. 20 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'affidatario è esclusivamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

**Il Responsabile del Settore 6°
Lavori Pubblici
(Ing. Liborio Grillo)**